



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C - 330/19 sentenza dell'8 ottobre 2020, ECLI:EU:C:2020:809	Staatssecretaris van Financiën contro Exter BV	VII	Rinvio pregiudiziale	NL	Ultima istanza	—	—	Uguaglianza -principio secondo cui i dazi doganali sono calcolati sulla base della situazione esistente al momento in cui è sorta l'obbligazione doganale	Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 121, paragrafo 1 – Regime di perfezionamento attivo – Immissione in libera pratica – Nascita di un'obbligazione doganale – Determinazione dell'obbligazione – Nozione di "elementi di tassazione" – Presa in considerazione di una misura tariffaria preferenziale
<b>Classificazione</b>									
Dazi doganali									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Se l'articolo 121, paragrafo 1, del [codice doganale] implichi che una misura tariffaria preferenziale, di cui talune merci di importazione erano ammesse a beneficiare al momento del vincolo al regime di perfezionamento attivo nella forma del sistema di sospensione, possa essere ancora presa in considerazione in sede di determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale che sorge al momento dell'immissione in libera pratica di dette merci, nello stato originario o trasformate, ove detta misura tariffaria sia sospesa alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una misura tariffaria preferenziale comportante un'aliquota di dazi doganali ridotta, misura che era in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, ma che alla data dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di tali merci era sospesa.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La causa in esame ha come protagonista un'azienda dell'industria alimentare (Exter) che è stata autorizzata ad utilizzare il regime doganale del perfezionamento attivo che applica il sistema della sospensione per gli idrolizzati che hanno beneficiato di una misura tariffaria preferenziale in virtù della quale l'aliquota normale per questi prodotti è stata ridotta all'8,9% se originari di un paese beneficiario. La controversia instaurata dinanzi alla Corte d'appello di Amsterdam verteva sulla questione se l'autorità doganale dovesse tenere conto della misura tariffaria preferenziale in vigore per gli anni 2012 e 2013 nel calcolo dell'importo dell'obbligazione doganale dovuta per l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione per l'anno 2014. La Corte suprema dei Paesi Bassi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla CGUE la seguente questione: se l'articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una misura tariffaria preferenziale comportante un'aliquota di dazi doganali ridotta, misura che era in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, ma che alla data dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di tali merci era sospesa.</p> <p>In tale contesto occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire l'applicazione uniforme del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione. Pertanto, la nozione di «elementi di tassazione», di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale, deve, da un lato, essere considerata una nozione autonoma del diritto dell'Unione e, dall'altro, essere interpretata tenendo conto dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi nonché del contesto nel quale tale articolo si inserisce.</p> <p>Tale disposizione va letta alla luce dell'articolo 121, paragrafo 2, di tale codice che prevede che se le merci d'importazione soddisfacevano, al momento dell'accettazione della dichiarazione di vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo, le condizioni stabilite per fruire del trattamento tariffario preferenziale nel quadro di contingenti tariffari o di massimali tariffari, tali merci possono essere prese in considerazione ai fini del trattamento tariffario preferenziale eventualmente vigente per merci identiche al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.</p> <p>Così, l'articolo 121, paragrafo 2, del codice doganale sarebbe superfluo se la nozione di «elementi di tassazione» di cui al paragrafo 1 di tale articolo dovesse essere interpretata nel senso di includere le aliquote normali e preferenziali dei dazi doganali.</p> <p>Pertanto, questa nozione deve essere interpretata nel senso che non comprende le aliquote normali e preferenziali dei dazi doganali, ma solo gli elementi ai quali tali aliquote si applicano.</p> <p>Come giustamente sostiene il giudice del rinvio, tale interpretazione della nozione di «elementi di tassazione» è conforme al principio secondo cui i dazi doganali sono calcolati sulla base della situazione esistente al momento in cui è sorta l'obbligazione doganale.</p> <p>Dunque, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 121, paragrafo 1, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una misura tariffaria preferenziale comportante un'aliquota di dazi doganali ridotta, misura che era in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, ma che alla data dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di tali merci era sospesa.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									